



N. registrazione/dossier: blv / BAV-510.43-00001/00006/00024/00004

12 giugno 2018

Spiegazioni concernenti le modifiche del RID 2019

Il 30 maggio 2018 la Commissione degli Esperti del RID dell'Organizzazione Intergovernativa per i Trasporti Internazionali Ferroviari (OTIF) ha approvato alcune modifiche del Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID; RS 0.742.403.1). I testi adottati sono riportati in un documento di oltre 100 pagine; le presenti spiegazioni si limitano a chiarirne gli aspetti fondamentali. In ogni caso fanno fede i testi di notifica integrali e i verbali delle riunioni, pubblicati sul sito Internet dell'OTIF¹.

Definizioni (capitolo 1.2)

Sono modificate le definizioni «cisterna chiusa ermeticamente» e «materiale animale» e introdotta la definizione delle espressioni «bombola costampata» e «diametro» per i serbatoi di cisterne e «rivestimento protettore» per le cisterne.

Check list per i carri-cisterna destinati al trasporto dei gas (1.4.3)

Vengono stilate nuove check list per i carri-cisterna destinati al trasporto dei gas come ausilio all'adempimento degli obblighi di riempitori e scaricatori, in particolare in materia di tenuta. Le check list saranno pubblicate sul sito Internet dell'OTIF.

Consulente per la sicurezza (1.8.3)

Per le imprese che trasportano merci pericolose viene introdotto l'obbligo di nominare un consulente per la sicurezza, concedendo un periodo transitorio per l'adempimento fino al 31 dicembre 2022 (1.6.1.44). In Svizzera tale condizione esiste già in virtù dell'articolo 2 dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.412) e dell'articolo 2 dell'ordinanza sugli addetti alla sicurezza (OSAS; RS 741.622).

Il modello di certificato di formazione per i consulenti per la sicurezza viene aggiornato per inserire le operazioni di spedizione (1.8.3.18). Fino al 31 dicembre 2020, tuttavia, gli Stati potranno continuare a rilasciare certificati conformi al modello in vigore fino al 31 dicembre 2018 (1.6.1.45).

Nuove prescrizioni per la classificazione delle materie corrosive della classe 8 (2.2.8)

Con le nuove prescrizioni, che includono metodi alternativi di assegnazione delle miscele a un gruppo d'imballaggio basati sul Sistema Globale Armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici (GHS), si mira a ridurre le difficoltà di classificazione riscontrate.

Macchinari, dispositivi e oggetti contenenti merci pericolose (capitoli 3.2 e 3.3, 4.1.4.1 e 5.2.2.1)

Viene abrogata l'esenzione di cui al n. 1.1.3.1 b) in relazione al numero ONU 3363, accordata al trasporto di macchinari o dispositivi che possono contenere merci pericolose, con la concessione di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2022 (1.6.1.46).

Il numero può continuare a essere usato per macchinari e dispositivi contenenti merci pericolose in quantità limitate, ma il trasporto di questi macchinari e dispositivi è sottoposto a determinate condizioni (disposizioni speciali 301 e 672 e istruzione di imballaggio P907).

¹ http://otif.org/fr/?page_id=112



Per gli oggetti contenenti merci pericolose in quantità superiori a quelle limitate sono introdotti 12 nuovi numeri ONU (da 3537 a 3548). Le nuove rubriche comprendono tutte le classi di pericolo, eccetto la 1 (materie esplosive) e la 7 (materie radioattive). Alle disposizioni speciali 667 e 673 si definiscono eventuali condizioni d'esenzione e vengono introdotte nuove istruzioni di imballaggio e prescrizioni per l'etichettatura (P006, LP03 e 5.2.2.1.12).

Nuove regole per le pile e le batterie al litio (capitoli 3.2, 3.3 e 4.1)

Il nuovo numero ONU 3536 così come la corrispondente disposizione speciale 389 si applicano alle unità di trasporto nelle quali sono installate batterie al litio concepite esclusivamente per fornire energia al di fuori dell'unità.

Numerose disposizioni speciali applicabili alle pile e alle batterie al litio sono modificate come segue.

- Alla disposizione speciale 188 sono introdotte prescrizioni per il sovrainballaggio.
- Per il trasporto destinato allo smaltimento o al recupero delle pile e delle batterie, la disposizione speciale 636 si applica ora solo a pile e batterie non contenute in un dispositivo; per quelle che lo sono si applica la disposizione speciale 670.
- La disposizione speciale 376 definisce le condizioni di trasporto delle pile e delle batterie danneggiate o difettose, suscettibili di reazioni pericolose, alle quali si applicano le nuove istruzioni di imballaggio P911 e LP906.
- La nuova istruzione di imballaggio LP905 si applica alle serie di produzione che si compongono al massimo di 100 pile e batterie e ai prototipi di pre-produzione.

Veicoli e dispositivi (capitolo 3.3)

Le disposizioni speciali 240, 312 e 385 per i veicoli e i dispositivi di cui ai numeri ONU 3166 e 3171 vengono abrogate e le prescrizioni applicabili riformulate nella nuova disposizione speciale 388.

Designazione ufficiale di trasporto sui colli contenenti oggetti o materie esplosive della classe 1 (5.2.1.5)

È abrogato l'obbligo di redigere la designazione ufficiale di trasporto in una lingua ufficiale dello Stato di spedizione, che potrà ora essere redatta in più lingue, una delle quali dovrà tuttavia essere francese, tedesco o inglese. I Paesi interessati dal trasporto potranno tuttavia concordare regole diverse.

Resistenza alle intemperie delle placche e dei contrassegni (5.3.1.1.1 et 5.3.3)

Come accade già per i pannelli color arancio, anche le placche e i contrassegni per le materie trasportate a caldo devono essere resistenti alle intemperie e garantire una visibilità duratura.

Norme per i recipienti a pressione «UN» e «non UN» (6.2.2 e 6.2.4)

Si riportano le nuove norme ISO e EN per la progettazione, la costruzione e le prove dei recipienti a pressione e nuove versioni di norme già esistenti.

Metodi alternativi per i controlli e le prove periodici dei recipienti a pressione «non UN» (6.2.3.5)

Mediante tali metodi alternativi si dovranno ottenere risultati delle prove affidabili e significativi, in particolare per le bombole costampate.

Realizzazione e controllo delle saldature delle cisterne (6.8.2.1.23)

L'autorizzazione a realizzare lavori di saldatura è stata estesa alle officine di manutenzione o di riparazione. Per le cisterne progettate con coefficienti di saldatura $\lambda=0.8$ o $\lambda=0.9$, durante i controlli non distruttivi devono essere verificate tutte le saldature sul fondo delle cisterne. I carri-cisterna e i container-cisterna costruiti entro il 1° luglio 2019 conformemente alle prescrizioni in vigore fino al 31 dicembre 2018 potranno essere ancora utilizzati (1.6.3.51 e 1.6.4.53).

Cisterne con dispositivi di aerazione (6.8.2.2.3)

Sono rivisti i requisiti per i para-fiamma, che d'ora in poi dovranno essere conformi alle disposizioni della norma EN ISO 16852:2016. I carri-cisterna e i container-cisterna costruiti entro il 1° luglio 2019 conformemente alle prescrizioni in vigore fino al 31 dicembre 2018 potranno essere ancora utilizzati (1.6.3.50 e 1.6.4.52).

Valvole di sicurezza delle cisterne chiuse ermeticamente (6.8.2.2.10)

Per le cisterne per le quali sono richieste la chiusura ermetica e le valvole di sicurezza sono introdotte nuove regole per le pressioni di scoppio dei dischi di rottura. Le nuove regole non si applicano, tuttavia, alle cisterne destinate al trasporto di gas, che dovranno continuare ad adempiere le condizioni specificate dalle autorità competenti. I carri-cisterna e i container-cisterna costruiti entro il 1° luglio 2019 conformemente alle prescrizioni in vigore fino al 31 dicembre 2018 potranno essere ancora utilizzati (1.6.3.49 e 1.6.4.51).

Certificato di approvazione del prototipo per i carri-cisterna e i carri-batteria (6.8.2.3.1)

Il requisito circa la composizione del numero d'approvazione (sigla distintiva utilizzata per i veicoli nella circolazione stradale internazionale e numero di immatricolazione), già applicabile ai container-cisterna e ai CGEM, viene esteso ai carri-cisterna e ai carri-batteria. I certificati di approvazione del prototipo rilasciati entro il 1° luglio 2019 conformemente alle prescrizioni in vigore fino al 31 dicembre 2018 potranno essere ancora utilizzati (1.6.3.53).

Controlli e prove (6.8.2.4.2 et 6.8.2.4.3)

S'introducono disposizioni relative al controllo dei rivestimenti di protezione delle cisterne. I rivestimenti devono essere oggetto di un controllo visivo volto a individuare difetti e, in caso di anomalia, di una valutazione dello stato mediante una o più prove adeguate.

Norme per le cisterne e i CGEM (6.8.2.6 e 6.8.3.6)

Si riportano le nuove versioni delle norme per la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento e le prove con diverse date di applicazione (EN 14025:2018, EN 12972:2018, EN 13807:2017).